

RISOLUZIONE N. 3 DEL 17 GIUGNO 2008

Modifica della Risoluzione n. 6 del 23 ottobre 2007 - Art. 7, lett. f) del D.Lgs. n° 545/92 – requisito della residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 17.06.2008,
composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Cons. Cicala;

Considerato che

L'art. 7, lett. f) del D.Lgs. n. 545/1992, stabilisce che i magistrati tributari debbono avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria”.

La norma trova rispondenza in disposizioni ancor più rigide e relative ad altre magistrature, in particolare l'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) prevede “Obbligo di residenza. I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni”. A sua volta, l'art. 12 del R.D. 12/1941 (ordinamento giudiziario dei magistrati ordinari) prescrive “Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede, l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici (ora dirigenti dell'ufficio)”. Ed “il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale (ora provvedimento del CSM), per un tempo corrispondente alla assenza abusiva”. Un' abrogazione di questo obbligo, limitata però ai solo magistrati addetti alla Corte di Cassazione ed alla Procura Generale presso la stessa Corte, è implicita nel 79° comma dell'art. 3 della legge 350/2003.

Gli organi di governo autonomo dei magistrati ordinari ed amministrativi hanno da tempo accolto una interpretazione delle norme in questione adeguata alle esigenze sostanziali degli uffici e disancorate dal rigido dato geografico. Come emerge dalla prassi operativa di tali organismi; ad esempio per quanto attiene ai magistrato ordinari, già dalla circolare 6019/1984 del Consiglio Superiore della Magistratura.

E' del resto evidente come l'obbligo di residenza sia funzionale al buon funzionamento dell'ufficio; e come un riferimento alla circoscrizione regionale che prescindendo da valutazioni in concreto possa condurre a risultati paradossali in particolare alla dichiarazione di decadenza dall'incarico di giudici tributari che risiedano in località distanti pochi chilometri dalla sede del loro ufficio;

ritenuto che appare necessario assicurare ai magistrati tributari un trattamento analogo a quello goduto dai magistrati ordinari ed amministrativi; e nel contempo attribuire effettività alla dichiarazione di voler stabilire la residenza nella regione sede dell'ufficio,

delibera

il magistrato che abbia dichiarato "di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria" cui ha chiesto di essere assegnato o trasferito, deve entro un anno dalla presa di possesso trasmettere al Consiglio la certificazione comprovante l'avvenuto trasferimento. La mancata presentazione della documentazione indicata comporta decadenza dall'incarico; a meno che il Consiglio su istanza del magistrato, da presentare entro un mese dalla presa di possesso, non accerti, tenuto conto dell'esistenza di adeguati servizi pubblici e dell'impegno richiesto dalle funzioni svolte, che la residenza del magistrato in località al di fuori della regione non comporta alcun nocumento alla regolarità del servizio.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Angelo GARGANI

-